



# COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**n. 10**

**del 09/05/2020**

**OGGETTO:** *Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020*

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **19,40** Solita sala delle Adunanze, alla seduta ordinaria di seconda convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	P	A
1) Tessitori Gianfranco	S		S	
2) Cappelletti Alfonso	S			S
3) De Mei Luca	S			S
4) Ricci Elisa	S			S
5) Catalani Giuseppe		S		
6) Marini Roberto	S			
7) Guarnacci Elisa	S			
8) Ingarao Melissa'		S		
9) Carella Guglielmo		S		
10) Dell'Omo Andrea			S	
11) Avvisati Tommaso				S
12) Giuliani Giacomo				S
13) Mancini Sergio				S

Assegnati n. 13  
in carica n. 13

Presenti n. 7  
Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che recita:**

*"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

**VISTO che i commi dal n. 738 al comma n. 800 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano sostanzialmente mutata la disciplina dell'IMU, soprattutto in tema di riscossione coattiva ;**

**VISTO Il Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020**

**VISTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019 nonché le altre norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**RILEVATO** pertanto che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, che prevede la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale (con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9.) ed alle relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

**CONSIDERATO** che l'articolo 6 del Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020 assimila alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario** dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) **un solo immobile, iscritto o iscrivibile** nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) **l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- g) **l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**VISTO** che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

**VISTO** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

**VISTO** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**VISTO** che per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

**VISTO** che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

- a) **per i fabbricati di interesse storico** o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità;
- b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c) **per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

**VISTO** che la base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

**CONSIDERATO** che sono **esenti** dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Norma è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ;

**CONSIDERATO** che sono altresì **esenti** dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- ❖ gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ❖ i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- ❖ i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- ❖ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- ❖ i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- ❖ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- ❖ gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- ❖ le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ❖ i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti solo a partire dall'anno 2022;
- ❖ gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IMU attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 il quale dispone il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**CONSIDERATO** che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della legge 27 dicembre 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**RITENUTO** di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale;

**TENUTO CONTO** delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2020, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l'anno 2020, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 6 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,50%, la massima è pari allo 0,60%*
- **ALIQUOTA 9,80 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi  
*N.B. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota base è pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;*
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,25%.*
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** per l'abitazione i fabbricati rurali ad uso strumentale  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,10%*
- **ALIQUOTA 9,80 per mille** per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili.  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%*

**TENUTO CONTO** che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2020 di € 734.917,76 al lordo del prelievo che lo Stato opera a titolo di compartecipazione nell'alimentazione del F.S.C.;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020

, di approvazione del Regolamento IMU con la quale è stato disposto :

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre dell'anno interessato, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTI:**

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- la L. 208/2015
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001
- l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento delle entrate

**SENTITA LA DISCUSSIONE** svoltasi in merito e riportata per esteso nel verbale di seduta al punto precedente allor quando si è trattato dell'approvazione del nuovo regolamento IMU;

Con 6 voti favorevole resi per alzata di mano e n. 1 contrario (Dell'Omo Andrea)

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- **ALIQUOTA 6 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,50%, la massima è pari allo 0,60%*
- **ALIQUOTA 9,80 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi  
*N.B. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota base è pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;*
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,25%.*
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** per l'abitazione i fabbricati rurali ad uso strumentale  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,10%, la massima è pari allo 0,10%*
- **ALIQUOTA 9,80 per mille** per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili.  
*N.B. per questa tipologia di immobili l'aliquota base è pari allo 0,86%, la massima è pari allo 1,06%*

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo relativamente alle esenzioni, alle riduzioni ed alle assimilazioni all'abitazione principale (*così come riportate in premessa*), si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 9 del 09/05/2020;

9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione delle aliquote e i regolamenti , entro il 28 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge:

Favorevoli n. 6

Contrari n. 1 (Dell'Omo Andrea)

## DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to TESSITORI GIANFRANCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to STORELLI CLORINDA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to CAPPELLETTI ALFONSO**

Prot. N.

Li

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**È copia conforme all'originale**

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO**  
**SERANGELI MICHELE**

**Reg. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ senza reclami.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to ZIZZI ROBERTO**

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suesesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to STORELLI CLORINDA**



# COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero deliberazione **10** del **09/05/2020**

Numero Proposta **17** del **30/04/2020**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>

Data 30/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Data 30/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICC  
F.to SERANGELI DOTT. MICHELE